

Reg. (UE) 1308/2013 e L.R. 4 marzo 2019, n. 2. Programma regionale triennale 2020-2022. Miglioramento produzione e commercializzazione prodotti apicoltura. Approvazione avviso pubblico per la presentazione delle domande sulla prima annualità 2019/2020 SCADENZA BANDO 19/11/2019

le domande debbono essere presentate ai Servizi regionali competenti a partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e **fino al 19 novembre 2019**;

- tutte le attività devono essere concluse entro il 31 luglio 2020;
- l'utilizzo dei finanziamenti per le Misure/azioni avviene mediante graduatorie regionali
- le domande debbono essere presentate ai Servizi regionali competenti a partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e fino al 19 novembre 2019;
- che l'eleggibilità delle spese decorre dal 1/8/2019 e da tale data, pertanto, possono essere legittimamente attuati gli interventi finanziati con le risorse previste per la realizzazione del Programma stesso, purché successivi alla Presentazione della domanda;

1. Beneficiari - requisiti e criteri di ammissibilità

apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti, anche per il tramite delle forme associate, che al momento della presentazione della domanda risultano essere:

- in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari ed hanno sede legale nella Regione Emilia-Romagna;
- in possesso di partita IVA agricola o combinata, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
- iscritti all'Anagrafe regionale delle Aziende agricole con posizione debitamente aggiornata e validata;
- in possesso di un numero minimo di alveari censiti pari a 20;
- in regola con le norme igienico-sanitarie previste per i locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare (Deliberazione della Giunta regionale n. 165 del 17 febbraio 2017 recante Linee guida per l'applicazione del pacchetto igiene al settore apistico in Emilia-Romagna e s.m.i.),
- oppure, in alternativa, che dimostrino di operare secondo modalità ed in ambienti in regola con le norme igienico-sanitarie vigenti, se di terzi.

Presentazione delle domande di aiuto (paragrafo3)

La presentazione delle domande dovrà avvenire a partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (AGREA) e **fino al 19 novembre 2019** utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (S.O.P.) dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura) per l'Emilia-Romagna, secondo le modalità da essa definite.

Gli apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti singoli presentano la domanda di aiuto al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca -Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca - della Regione Emilia-Romagna, in relazione alla sede legale del richiedente.

La domanda di aiuto deve prevedere una spesa complessiva minima almeno pari a 250 Euro.

Le domande presentate *dagli apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti singoli anche in forma societaria o cooperativa* per l'acquisto beni ed attrezzature dovranno essere corredate dai **preventivi di spesa** (minimo 2) accompagnati dal quadro di raffronto che giustifichi la scelta effettuata.

Nel caso in cui non sia possibile fornire i preventivi, occorre allegare alla domanda di aiuto specifica e motivata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che giustifichi l'impossibilità di presentare i suddetti preventivi, fermo restando che gli stessi, in ogni caso, dovranno essere presentati in sede di rendiconto finale, accompagnati dal quadro di raffronto che giustifichi la scelta effettuata, preliminarmente alla liquidazione degli aiuti.

L'assenza dei preventivi in sede di rendiconto finale comporta l'inammissibilità della spesa in oggetto.

3.1 Eleggibilità delle spese

Le spese eleggibili a contributo sono quelle sostenute dal 1° agosto 2019 al 31 luglio 2020.

Non potranno comunque essere ammesse a contributo spese sostenute prima della presentazione della domanda.

3.2 Spese non ammissibili

Fermo restando quanto specificato nel presente Avviso pubblico, non sono ammissibili le spese indicate nell'Allegato III al D.M. 25 marzo 2016.

2. Misure finanziabili

AZIONE A.6

Attrezzature per la conduzione dell'apiario, per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura

Tipologia di intervento

- Attrezzature per la conduzione dell'apiario;
- Attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura.

Beneficiari

Apicoltore - imprenditore apistico – apicoltore professionista anche in forma societaria o cooperativa;

Limiti e condizioni

- **Attrezzature per la conduzione dell'apiario**

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti attrezzature nei limiti di spesa massima stabiliti:

Spesa massima ammissibile per soffiatore: Euro 800,00

Spesa massima ammissibile per sceratrice: Euro 1.200,00

Spesa massima ammissibile per melario completo: Euro 30,00

Spesa massima ammissibile per melario vuoto: Euro 15,00

Spesa massima ammissibile per sublimatore professionale elettrico: Euro 380,00

Spesa massima ammissibile per aspira sciami: Euro 1.500,00

Spesa massima ammissibile per marchio a fuoco per arnia con bruciatore e caratteri: Euro 450,00

Spesa massima ammissibile per bancale per melari: Euro 230,00

Spesa massima ammissibile per attrezzature e software per il controllo ed il monitoraggio remoto degli apiari: Euro 2.000,00

Spesa massima ammissibile per arnietta portasciame in legno: Euro 45,00

Spesa ammissibile per beneficiario: minima 800,00 – massima 3.500,00 Euro

Percentuale di contributo: 50% della spesa ammessa per un contributo massimo di Euro 1.750,00 per Attrezzature/beneficiario.

In particolare, si stabilisce che le spese per l'acquisto di melari (vuoti o completi di telaini) potranno essere Ammissibili considerando un **numero massimo di 4 melari per ogni alveare censito**.

- **Attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura**

Spesa ammissibile per beneficiario: minima 1.000 – massima 10.000,00 Euro

Percentuale di contributo: 50% della spesa ammessa per un contributo massimo di Euro 5.000,00 per attrezzature /beneficiario.

- **detenere, al momento della presentazione della domanda**, un numero minimo di alveari censiti pari a 100 in pianura o 50 in zona svantaggiata – ex Dir. 75/268/CEE.

Gli investimenti possono configurarsi come:

- primo acquisto di attrezzature o mezzi di produzione;
- sostituzione di attrezzature o mezzi di produzione obsoleti, a condizione che tale sostituzione determini un miglioramento tecnologico e funzionale degli stessi.

Le spese ammissibili dovranno essere riferite sempre ed esclusivamente all'acquisto di attrezzature/mezzi di Produzione nuovi destinati esclusivamente alla lavorazione, confezionamento e conservazione dei prodotti dell'apicoltura, così come definiti nell'Allegato XXII del Reg. (UE) n. 1308/2013; inoltre, sono ammissibili spese per i programmi informatici integrati o funzionali all'utilizzo delle attrezzature acquistate.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature, o di mera sostituzione delle stesse;
- spese di trasporto per la consegna dei materiali;
- materiale di imballaggio;
- attrezzature hardware (PC) e software non integrati o non funzionali all'utilizzo delle attrezzature acquistate;
- attrezzature/dotazioni usate;
- acquisti di macchine o attrezzature la cui spesa unitaria ammissibile sia inferiore a Euro 250,00.

AZIONE B

AZIONE b.3 Attrezzature varie

Tipologia di intervento

Acquisto di arnie antivarroa con fondo a rete;

Beneficiari

Apicoltore - imprenditore apistico – apicoltore professionista anche in forma societaria o cooperativa;

Limiti e condizioni

Spesa massima ammissibile per:

- arnia: Euro 90,00
- arnia completa di melario e telaini: Euro 120,00
- varroa scanner: Euro 5.000,00

Percentuale di contributo: 60% della spesa ammessa.

1) Gli aiuti per l'acquisto di arnie antivarroa con fondo a rete potranno essere richiesti dagli apicoltori - imprenditori apistici – apicoltori professionisti anche in forma societaria o cooperativa.

Non sono ritenute ammissibili le spese relative all'acquisto di arnie e attrezzature usate, né spese di manutenzione, riparazione e trasporto delle stesse.

Non è ammissibile la spesa relativa all'acquisto di materiale necessario per la costruzione in proprio e/o in economia delle arnie.

- è ammesso l'acquisto di arnie antivarroa per un numero non inferiore a 15 e non superiore a 60.

Nel caso in cui al beneficiario sia attribuita la priorità per “a) soppressione di colonie infette a seguito di pesti diffuse o infestazioni degli apiari con provvedimenti emanati dall'Autorità sanitaria competente o per danni derivanti da aggressori dell'alveare acclarati da provvedimenti emanati dall'Autorità o Enti competenti; b) mortalità di api a seguito di avvelenamenti da fitofarmaci; c) condizioni climatico-ambientali avverse (avversità atmosferiche - eventi eccezionali – calamità naturali) ” – così come meglio specificate al successivo paragrafo 4 “Criteri per la formulazione degli elenchi di ammissibilità delle domande di contributo e delle graduatorie regionali – Priorità e Punteggi” - gli aiuti potranno essere concessi fino alla concorrenza massima del 100% degli importi richiesti, tenuto conto di eventuali aiuti concessi allo stesso titolo dalle Amministrazioni pubbliche o da polizze assicurative.

Le arnie finanziate dovranno essere messe in produzione entro la fine della stagione produttiva dell'annualità di riferimento, fatto salvo:

- il verificarsi di circostanze eccezionali o di forza maggiore dimostrabili, così come previste dall'art. 2, comma 2 del Reg (UE) n. 1306/2013;
- il verificarsi di particolari condizioni climatico – ambientali avverse, o di allevamento tali da non permettere il popolamento delle arnie (tali circostanze andranno dimostrate con la documentazione prevista al successivo paragrafo 5 per le fattispecie di priorità

“a) soppressione di colonie infette a seguito di pesti diffuse o infestazioni degli apiari con provvedimenti emanati dall'Autorità sanitaria competente o per danni derivanti da aggressori dell'alveare acclarati da provvedimenti emanati dall'Autorità o Enti competenti; b) mortalità di api a seguito di avvelenamenti da fitofarmaci; c) condizioni climatico-ambientali avverse (avversità atmosferiche - eventi eccezionali – calamità naturali)”. In tal caso, in capo al beneficiario permane l'obbligo di garantire il popolamento delle stesse nell'annualità successiva a quella del finanziamento, pena la restituzione degli aiuti, secondo quanto stabilito dall'art. 18 della L.R. n. 15/1997; a tal fine, i Servizi competenti provvederanno a segnalare ad AGREA i nominativi delle imprese ricadenti in tale fattispecie, le quali saranno inserite nell'elenco, predisposto dall'Organismo Pagatore, delle imprese da sottoporre ai controlli ex-post.

AZIONE C

AZIONE c.2 Acquisto attrezzature per l'esercizio del nomadismo

SOTTOAZIONE c.2.2 – Acquisto macchine, attrezzature e materiali vari specifici per l'esercizio del nomadismo

Tipologia di intervento

Acquisto macchine, attrezzature e materiali vari specifici per l'esercizio del nomadismo

Beneficiari

Apicoltore - imprenditore apistico – apicoltore professionista anche in forma societaria o cooperativa

Limiti e condizioni

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti attrezzature nei limiti di spesa massima stabiliti:

Spesa massima ammissibile per muletto elevatore o similari motorizzati e non: Euro 13.000,00

Spesa massima ammissibile per gru o dispositivi similari: Euro 13.000,00

Spesa massima ammissibile per bancale e supporti: Euro 100,00

Spesa massima ammissibile per rimorchio: Euro 3.615,00

Spesa massima ammissibile per sponda idraulica: Euro 4.130,00

Spesa massima ammissibile per carrello porta melari: Euro 70,00

Spesa massima ammissibile per vasca porta melario in acciaio inox per uso alimentare Euro 18,00

Spesa massima ammissibile per beneficiario per macchine ed attrezzature: Euro 13.000,00

Percentuale di contributo: 50% della spesa ammessa, per un contributo massimo di Euro 6.500,00 per Attrezzature/beneficiario.

L'accesso al beneficio per l'**acquisto di attrezzature** previste per l'esercizio del nomadismo, è **subordinato e vincolato all'esercizio della pratica del nomadismo** in base alle registrazioni effettuate nella Banca Dati Apistica nazionale

Per l'acquisto di muletto elevatore o similari motorizzati o non, gru o dispositivi similari, rimorchio utili per la movimentazione delle arnie/melari, **il richiedente dovrà dimostrare il possesso di un numero minimo di alveari censiti pari a 100, comprese eventualmente le arnie richieste nell'ambito dell'azione b.3)** e finanziate con la domanda di contributo, **purché le medesime siano messe in produzione entro la fine della stagione produttiva dell'annualità di riferimento** e fatti i salvi i casi particolari, così come sopra stabilito nella scheda dell'azione b.3. Si precisa che, nel caso in cui le arnie non siano messe in produzione al massimo nell'annualità successiva a quella del finanziamento, la restituzione degli aiuti riguarderà sia gli importi erogati per le arnie che per le attrezzature.

E' ammissibile la spesa per impianti di sollevamento idraulico delle arnie da montare su macchina operatrice o altro veicolo.

Sottoparagrafo 2.2.

Documentazione specifica da presentare con la domanda di aiuto per l'azione a.6, b.3 e c.2.2

(in aggiunta a quanto previsto al paragrafo 3) di apicoltori - imprenditori apistici - apicoltori professionisti anche in forma societaria o cooperativa, al fine del riconoscimento dei punteggi di priorità previsti nel caso di "a) soppressione di colonie infette a seguito di pesti diffusive o infestazioni degli apiari con provvedimenti emanati dall'Autorità sanitaria competente o per danni derivanti da aggressori dell'alveare acclarati da provvedimenti emanati dall'Autorità o Enti competenti; b) mortalità di api a seguito di avvelenamenti da fitofarmaci; c) condizioni climatico-ambientali avverse (avversità atmosferiche – eventi eccezionali – calamità naturali)":

- documentazione prevista al successivo paragrafo 5 "Criteri per la formulazione degli elenchi di ammissibilità delle domande di contributo e delle graduatorie regionali –Priorità e Punteggi", in relazione alla specifica fattispecie di priorità;
- dichiarazione del legale rappresentante che attesti di aver ricevuto o meno concessione di aiuti allo stesso titolo da parte di Amministrazioni pubbliche o da polizze assicurative.

Documentazione ed informazioni specifiche da riportare con la domanda di pagamento, ed ulteriori condizioni previste per le azioni a.6, b.3 e c.2.2

- tutte le fatture elettroniche o altri titoli di spesa debitamente quietanzati e fiscalmente regolari e riportanti le diciture previste al successivo paragrafo 10;
- tutte le attrezzature, materiali durevoli ed apparecchiature varie (il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno) identificate con un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti l'indicazione dell'anno di finanziamento (aa), la Provincia di appartenenza e, nel caso delle arnie, un codice per identificare in modo univoco l'azienda (codice rilasciato dall'ASL di competenza ai sensi del decreto ministeriale 11 agosto 2014).

Il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà per arnie e attrezzature e similari, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 25 marzo 2016, **è stabilito in 5 anni.**

Costituiscono casi di esclusione del contributo (totale o parziale) il non rispetto degli obblighi o condizioni sopra citati.

AZIONE E
MISURE DI SOSTEGNO DEL RIPOPOLAMENTO DEL PATRIMONIO APICOLO DELL'UNIONE

AZIONE e.1 Acquisto di sciami, nuclei, pacchi d'api ed api regine

Tipologia di intervento

Acquisto di nuclei o famiglie dotati di ape regina della **sottospecie Apis mellifera ligustica**.

Per la corretta individuazione ed ammissibilità degli interventi, le tipologie di materiale apistico vivo sono definite dall'art. 2, comma 2 del DM 25 marzo 2016.

Beneficiari

Apicoltore - imprenditore apistico – apicoltore professionista anche in forma societaria o cooperativa

Limiti e condizioni

Spesa massima ammissibile per famiglia o nucleo con regina: Euro 110,00

Percentuale di contributo: 60% della spesa ammessa.

Secondo quanto previsto all'art. 5, comma 4 del D.M. 25 marzo 2016, al momento dell'acquisto le famiglie o i nuclei devono essere corredati da certificazione di idoneità sanitaria, rilasciata dai Servizi veterinari delle ASL e da certificazione rilasciata dal CREA– AA e/o da soggetti espressamente autorizzati dallo stesso CREA-AA, attestante l'appartenenza al tipo genetico delle api alla razza Apis mellifera Ligustica.

- L'art. 5, comma 3, del Decreto sopra citato stabilisce in un anno il periodo minimo di vincolo di destinazione d'uso e di proprietà per il materiale genetico (salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali dimostrabili – così come previsto all'art. 5, comma 5 del medesimo DM), pertanto il materiale genetico ammesso a contributo non può essere rivenduto né ceduto gratuitamente nell'arco di un anno successivo all'acquisto.

Le api regine devono essere marchiate con il colore stabilito per gli anni 2019 (verde) o 2020 (azzurro).

Gli interventi sono rivolti a tutti gli apicoltori interessati a ripopolare o ad incrementare il patrimonio apistico aziendale; nel caso in cui al beneficiario sia attribuita la priorità per “a) soppressione di colonie infette a seguito di pesti diffuse o infestazioni degli apiari con provvedimenti emanati dall'Autorità sanitaria competente o per danni derivanti da aggressori dell'alveare acclarati da provvedimenti emanati dall'Autorità o Enti competenti; b) mortalità di api a seguito di avvelenamenti da fitofarmaci; c) condizioni climatico-ambientali avverse (avversità atmosferiche- eventi eccezionali – calamità naturali)” – così come meglio specificate al successivo paragrafo 4 “Criteri per la formulazione degli elenchi di ammissibilità delle domande di contributo e delle graduatorie regionali – Priorità e Punteggi”

- , gli aiuti potranno essere concessi fino alla concorrenza massima del 100% degli importi richiesti tenuto conto di eventuali aiuti concessi allo stesso titolo dalle Amministrazioni pubbliche o da polizze assicurative.

Documentazione specifica da presentare con la domanda di aiuto per l'azione e.1 (in aggiunta a quanto previsto al successivo paragrafo 3) di apicoltori - imprenditori apistici –apicoltori professionisti anche in forma societaria o cooperativa: al fine del riconoscimento dei punteggi di priorità previsti nel caso di “a) soppressione di colonie infette a seguito di pesti diffuse o infestazioni degli apiari con provvedimenti emanati dall'Autorità sanitaria competente o per danni derivanti da aggressori dell'alveare acclarati da provvedimenti emanati dall'Autorità o Enti competenti; b) mortalità di api a seguito di avvelenamenti da fitofarmaci; c) condizioni climatico-ambientali avverse (avversità atmosferiche- eventi eccezionali – calamità naturali)”:

- **documentazione prevista al paragrafo 5 “Criteri per la formulazione degli elenchi di ammissibilità delle domande di contributo e delle graduatorie regionali –Priorità e Punteggi”, in relazione alla specifica fattispecie di priorità;**

- dichiarazione del legale rappresentante che attesta di aver ricevuto o meno concessione di aiuti allo stesso titolo da parte di Amministrazioni pubbliche o da polizze assicurative.

Documentazione specifica rese con la domanda di pagamento:

Ai fini dell'espletamento del controllo tecnico amministrativo è richiesta la presentazione della seguente documentazione:

- fatture elettroniche/titoli di spesa debitamente quietanzati e fiscalmente regolari e riportanti le diciture previste al paragrafo 10;

- copia delle certificazioni previste dall'art. 5, comma 4 del D.M. 25 marzo 2016 (certificazione sanitaria, certificazione di appartenenza alla sottospecie Ligustica).

Costituiscono casi di esclusione del contributo (totale o parziale) il non rispetto degli obblighi o condizioni sopra citati.

5. Criteri per la formulazione degli elenchi di ammissibilità delle domande di contributo e delle graduatorie regionali - Priorità e Punteggi

Per l'attribuzione dei punteggi, finalizzati alla definizione degli elenchi di ammissibilità delle domande e alla determinazione delle graduatorie di merito delle diverse Misure, si dovrà fare riferimento ai punteggi e ai criteri di selezione di seguito indicati, tenendo conto anche delle priorità individuate nel Programma triennale e fermo restando che in ogni caso dovranno essere garantite le risorse necessarie al finanziamento degli interventi per i quali Le graduatorie regionali dovranno essere suddivise per Misura e le domande verranno ordinate in base ai punteggi attribuiti, come di seguito specificato:

● Punteggi da attribuire per: *Acquisto beni materiali ed attrezzature da parte di apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti singoli anche in forma societaria o cooperativa (azioni a.6, b.3, c.2 -c.2.2-, e.1):*

PUNTEGGI/PRIORITA'	a.6,	b.3,	c.2 (c.2.2)	e.1	Punti
Giovane * (priorità prevista dal Programma)	x	x	x	x	7
Attività di apicoltura condotta a titolo prevalente ** (priorità prevista dal Programma)	x	x	x	x	7
Biologico/Qc*** (priorità prevista dal Programma)	x	x	x	x	7
a) Numero di alveari posseduti *****	x	x	x	x	Da 1 a 6
b) Esercizio Nomadismo	x	x	x	x	1
c) Soggetto ricadente in aree Parco o zone svantaggiate	x	x	x	x	0,5
d) domanda di contributo rimasta inevasa nell'annualità precedent	x	x	x	x	9
e) domanda di contributo presentata per la prima volta nelle ultime cinque annualità stralcio	x	x	x	x	15
f) "a) soppressione di colonie infette a seguito di pesti diffusive o infestazioni degli apiari con provvedimenti emanati dall'Autorità sanitaria competente o per danni derivanti da aggressori dell'alveare acclarati da provvedimenti emanati dall'Autorità o Enti competenti; b) mortalità di api a seguito di avvelenamenti da fitofarmaci; c) condizioni climatico-ambientali avverse (avversità atmosferiche - eventi eccezionali – calamità naturali)	Applicabile se sono richiesti richiesti aiuti per azione b.3 e/o azione e.1		Applicabile se sono richiesti richiesti aiuti per azione b.3 e/o azione e.1		16

In particolare, a maggior dettaglio di quanto riportato nella tabella soprastante, i punteggi, riguardano:
Priorità previste dal Programma regionale triennale:

* *Giovane*

Il riconoscimento della priorità "giovani al di sotto dei 41 anni" che esercitano o intendono esercitare Professionalmente l'attività imprenditoriale apistica" è subordinato al possesso di Partita IVA agricola o combinata e all'iscrizione al Registro delle Imprese agricole della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato), fatto salvo i casi di esonero previsti per legge.

* *Giovani - Società e cooperative*

Per le società e le cooperative, la priorità "giovani al di sotto dei 41 anni" è assegnata nel caso di:

- società di persone, qualora almeno il 33% dei soci (con approssimazione al numero superiore) non abbia Compiuto 40 anni al momento della presentazione della domanda;
- società di capitali e cooperative, qualora la condizione di età sia rispettata dall'amministratore unico, ove previsto, oppure dal 33% dei membri del consiglio di amministrazione, ivi compreso l'amministratore delegato nel caso l'ordinamento societario preveda tale figura, sempre con approssimazione al numero superiore.

** *Attività di apicoltura condotta a titolo prevalente*

L'attività prevalente dell'impresa/ beneficiario è quella risultante dal Registro delle Imprese tenuto dalla .C.I.A.A., e deve essere l'apicoltura (Codice ATECO: 01.49.3)

*** Produzioni biologiche/produzioni qualità regolamentata (QC)

Per quanto concerne la produzione biologica, i punteggi verranno attribuiti prioritariamente ai beneficiari che risultano iscritti nell'Elenco regionale degli operatori biologici e che immettono sul mercato prodotto biologico certificato ed etichettato secondo le disposizioni previste dal Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche.

Per quanto riguarda il predetto Elenco regionale, si dovrà far riferimento a quello aggiornato relativo all'ultimo anno antecedente la campagna di riferimento. In casi particolari (eccessivo lasso di tempo tra l'aggiornamento del suddetto Elenco e il momento dell'istruttoria), la priorità in questione potrà essere attribuita previa presentazione, da parte del beneficiario, del certificato di conformità aziendale emesso dall'Organismo di Controllo (OdC) competente.

Per quanto riguarda beneficiari che producono, trasformano, conservano e commercializzano miele ottenuto con il metodo della produzione integrata e certificati dall'autorità competente, ai sensi della L.R. n. 28/1999 (marchio Qualità Controllata), il punteggio è attribuibile nel caso in cui il produttore risulti iscritto nell'Elenco regionale dei concessionari autorizzati all'utilizzo del marchio regionale Qualità Controllata per il prodotto miele (per quanto riguarda il predetto Elenco regionale, si dovrà far riferimento a quello aggiornato, anche se relativo all'ultimo anno antecedente la campagna di riferimento).

Ulteriori criteri di selezione:

**** a) Numero di alveari posseduti

fino a 50 unità: punti 1

da 51 a 100: punti 2

da 101 a 150: punti 3

da 151 a 300: punti 4

da 301 a 500: punti 5

oltre 500: punti 6;

La priorità prevista per l'esercizio del *nomadismo di cui alla lettera b)* è da attribuire secondo quanto previsto al paragrafo 4 "Modalità di istruttoria di ammissibilità delle domande e concessione dei contributi".

La priorità per il *soggetto ricadente in aree Parco e/o zone svantaggiate (ex Dir.75/268/CEE) (di cui alla lettera c)* dovrà essere attribuita in relazione all'ubicazione del centro aziendale del richiedente. Per centro aziendale è da intendersi la zona (Comune, località) in cui hanno sede il laboratorio di smielatura e/o i locali per il Magazzinaggio delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività di allevamento.

Per "*domanda rimasta inevasa*" (di cui alla lettera d) si intende una domanda non finanziata per insufficienza totale di risorse finanziarie nell'annualità precedente.

Il punteggio di priorità" (di cui alla lettera f) per "*a) soppressione di colonie infette a seguito di pesti diffuse o infestazioni degli apiari con provvedimenti emanati dall'Autorità sanitaria competente o per danni derivanti da aggressori dell'alveare acclarati da provvedimenti emanati dall'Autorità o Enti competenti; b) mortalità di api a seguito di avvelenamenti da fitofarmaci; c) condizioni climatico-ambientali avverse (avversità atmosferiche- eventi eccezionali – calamità naturali)*" sarà attribuito alle domande che prevedono la richiesta di contributo per l'acquisto di nuove arnie e/o di materiale apistico vivo – famiglie o nuclei - (b.3, e.1), o congiuntamente ad altre attrezzature (a.6, c.2.2), esclusivamente per imprese apistiche che, nell'anno di presentazione della domanda, diano evidenza di aver subito:

- la soppressione di colonie infette a seguito di pesti diffuse o infestazioni degli apiari, mediante:

- regolare denuncia per focolaio di peste americana o europea all'Autorità sanitaria competente e nei confronti dei quali è stata disposta la distruzione delle famiglie infette, secondo le disposizioni sanitarie vigenti;
- certificato di estinzione del focolaio o altri provvedimenti emessi da parte dei servizi veterinari dell'ASL competente per territorio attestanti la distruzione delle famiglie di api;

- danni derivanti da aggressori dell'alveare acclarati da provvedimenti emanati dall'Autorità o Enti competenti che danno atto dell'insorgenza o manifestazione di eventi dannosi per le api; - mortalità di api a seguito di Avvelenamenti da fitofarmaci mediante:

- regolare denuncia ai servizi veterinari delle ASL competenti per territorio, secondo le modalità indicate dal Piano regionale per la gestione di segnalazioni di mortalità/spopolamento (nota del Servizio regionale Prevenzione collettiva e sanità pubblica – Area Sanità veterinaria ed igiene degli alimenti – del 27/04/2017, prot. PG.2017.314219);

- presentazione degli esiti delle analisi di laboratorio o di altra documentazione da cui si evince che la mortalità delle api è stata causata a seguito di avvelenamenti da inquinanti ambientali (referti analitici, verbali ASL, ecc.).

- danni all'allevamento delle api e alla produzione apistica a seguito di condizioni climatico- ambientali avverse (avversità atmosferiche – eventi eccezionali – calamità naturali) ed in grado di dimostrare che i propri apiari, regolarmente censiti e georeferenziati nel sistema dell'Anagrafe apistica nazionale, erano situati nelle zone

delimitate e nei periodi di tempo indicati in almeno uno dei seguenti provvedimenti, indicando anche gli estremi dell'atto, emanati da:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri che dichiara lo Stato di Emergenza nei territori;
- Amministrazioni competenti ai sensi del "D.lgs. n. 102/2004 come modificato dal D.lgs. n. 82/2008 e dal D.lgs. n. 32/2018" che propone la declaratoria eccezionalità per eventi atmosferici che hanno colpito i territori, delimitando le zone danneggiate e individuando le provvidenze applicabili"
- Amministrazioni competenti ai sensi della "Legge 296/2006 art. 1 comma 1079", che individua gli eventi e delimita le zone danneggiate a seguito degli eventi atmosferici".

Si precisa che gli eventi o i danni, in relazione ai quali è attribuita una priorità nell'assegnazione delle risorse, devono essersi manifestati antecedentemente alla presentazione della domanda di aiuto, e comunque successivamente al 1° gennaio 2019.

Nel caso di acquisto di attrezzature da parte di forme associate di apicoltori (società, cooperative) i punteggi relativi alle priorità di cui alle lettere a), b), e c), potranno essere attribuiti se riferiti alla maggioranza dei soci (oltre il 50%). A parità di punteggio si farà riferimento alla minore età del richiedente (nel caso in cui i richiedenti abbiano la stessa età si farà riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto).

6. Domanda di pagamento e istruttoria ai fini della liquidazione

Il termine ultimo previsto per la realizzazione degli interventi è fissato al 31 luglio 2020.

La domanda di pagamento deve essere presentata entro e non oltre il 20 agosto 2020;

- entro il medesimo termine deve essere effettuato il pagamento dei titoli di spesa (pena l'inammissibilità delle spese)

La domanda di pagamento deve essere effettuata secondo le modalità che verranno stabilite nel Manuale delle procedure predisposto da AGREA, comprensiva della documentazione specificata nel Manuale stesso, nonché della ulteriore documentazione e delle informazioni richieste indicate nelle Schede relative alle Misure finanziabili di cui al presente avviso, in relazione alla tipologia di beneficiario e di azione.

Gli *apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti singoli e forme associate* presentano la domanda di pagamento al Servizio territoriale competente.

7.1 Varianti apicoltore, imprenditore apistico, apicoltore professionista anche in forma societaria o cooperativa

Costituisce variante la modifica della tipologia/entità di beni materiali/attrezzature afferenti ad azioni richieste con la domanda iniziale e ammissibili a contributo; la variante, inoltre, potrà interessare anche azioni ammissibili ma non finanziate per insufficienza di risorse.

Le varianti sono ammissibili solo previa esplicita richiesta del beneficiario da presentare allo STACP competente entro e non oltre 20 giorni lavorativi utili dalla ricezione della notifica di concessione dei contributi.

La mancata presentazione della richiesta comporta la non ammissibilità della spesa sostenuta relativa alla variante in sede di accertamento della liquidazione del contributo.

In ogni caso la variante richiesta verrà istruita sotto il profilo tecnico-amministrativo dagli STACP competenti e non potrà determinare un aumento del contributo totale concedibile a favore del beneficiario.

8. Economie

9. Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

Come previsto all'art. 5, comma 1 del D.M. 25 marzo 2016, al fine di evitare duplicazioni di finanziamenti, possono essere considerate voci di spesa ammissibili al cofinanziamento di cui al presente avviso solamente quelle che non abbiano già beneficiato o beneficino di analoghi finanziamenti previsti da altre normative unionali, nazionali o regionali.

A tal fine, i beneficiari che presentano domanda di pagamento a valere sul presente avviso pubblico, e che contestualmente hanno presentato per l'anno di riferimento istanze di contributo presso altre Amministrazioni pubbliche per analoghe azioni e voci di spesa (es Programmi OCM gestiti da altre Regioni o dal MiPAAFT), dovranno dimostrare che le spese richieste, eleggibili a finanziamento, non riguardino la medesima tipologia di intervento o attività.

A tal fine il beneficiario dovrà allegare alla domanda di pagamento apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Per quanto riguarda la demarcazione, la coerenza e le interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico, si rimanda a quanto stabilito dal P.S.R. 2014-2020 e dal sottoprogramma regionale di applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013.

10. Disposizioni generali

E' necessario che su ogni fattura o documento giustificativo di spesa emessa a fronte delle spese sostenute (per l'intero importo o quota parte) venga apposta la dicitura "**ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 – OCM apicoltura**".

Inoltre, sui medesimi documenti di spesa dovrà essere **riportato il codice CUP** (Codice Unico di Progetto), come comunicato dai Servizi competenti in fase di concessione.

Gli originali di detti titoli devono essere conservati presso il domicilio fiscale del beneficiario.

Le modalità di pagamento che il beneficiario potrà utilizzare sono stabilite da AGREA ed indicate nel Manuale delle procedure da essa predisposto.

Tutti i contributi a favore dei beneficiari dovranno essere calcolati sulle spese ritenute ammissibili al netto dell'IVA, eccezion fatta per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari, come dimostrato da attestazione rilasciata da un esperto contabile certificato o un revisore dei conti (tale condizione particolare dovrà comunque essere attestata sia in fase di presentazione della domanda di aiuto - per la quantificazione della spesa ammissibile e del relativo contributo concedibile - che in fase di presentazione della domanda di pagamento per l'istruttoria finalizzata alla liquidazione del contributo).

La documentazione di spesa presentata deve essere riferita esclusivamente alle attività oggetto di contributo.

La Regione Emilia-Romagna si riserva di effettuare, tramite i propri Servizi ed in qualsiasi momento, accertamenti per la verifica del rispetto delle procedure di esecuzione degli interventi e dei risultati conseguiti.

Inadempienze o irregolarità accertate comporteranno la revoca dei contributi concessi, secondo quanto stabilito nel Manuale delle procedure di AGREA. L'atto di revoca, inoltre, fisserà le modalità di restituzione delle somme e la durata di esclusione dalle agevolazioni.

Bando settore Apicoltura 2019/2020: individuazione dei Responsabili del procedimento amministrativo e della struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale.

Sedi strutture preposte all'istruttoria

Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Parma Gianfranco Aloise P.le Barezzi n. 3 - 43121 Parma (PR)

Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia Rotteglia Luciano Via Gualerzi n. 38/40 – 42124 loc. Mancasale Reggio Emilia

Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena Alberto Leporati Via Scaglia Est n. 15 - 41126 Modena (MO)